

----- CENTRO SERVIZI PADOVA SOLIDALE ODV -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 -----

----- COSTITUZIONE -----

1. E' costituita, l'associazione di volontariato denominata Centro Servizi Padova Solidale ODV (di seguito C.S.PD.S. o Associazione), con sede legale in Padova, via Gradenigo n. 10.

2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il C.S.PD.S. è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro che si ispira ai principi di solidarietà, gratuità e democraticità e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato e gli Enti del Terzo settore.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

----- Art. 2 -----

----- STATUTO, FINALITÀ E ATTIVITÀ -----

1. L'Associazione agisce in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2. L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il suo funzionamento il C.S.PD.S. promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni aderenti e non e di singoli cittadini ispirandosi alle disposizioni vigenti e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono servizi strumentali ad Enti del Terzo settore, in particolare attività di Centro di Servizi per il Volontariato (CSV), mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- gestione del Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Padova;
- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, volte alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà in genere;
- fornire consulenze e realizzare iniziative in campo giuridico e fiscale.

le; sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato: -----

- attuare studi e ricerche;
  - mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali e del Terzo settore;
  - fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposita convenzione, anche avvalendosi della specificità delle singole associazioni;
  - mettere in relazione il volontariato, gli enti del Terzo settore, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
  - svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari, compresa la promozione e partecipazione ad altri organismi pubblici o privati.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse in conformità alla normativa vigente

4. Il C.S.PD.S. garantisce pari condizioni di accesso agli enti del Terzo settore, riguardo alle iniziative e ai servizi offerti, senza alcuna discriminazione. -----

5. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il C.S.P.D.S. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

6. E' volontà del C.S.P.D.S. ampliare la base associativa, favorendo la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i Soci nella gestione dell'Associazione.

7. Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della regione del Veneto. -----

### Art. 3

SOCI

1. Sono Soci fondatori del C.S.P.D.S. le associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. -----

2. Possono aderire, come soci ordinari, al C.S.PD.S. le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore (esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile), iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS), nella persona del legale rappresentante o del soggetto espressamente designato.

3. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che accoglie le domande di ammissione pervenute dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, che accettano e condividono il presente Statuto. - Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme contenuti nel presente Statuto. -----

4. Il Socio che contravviene ai doveri, ai principi, ai valori e alle norme stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interes-

sato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. -----

5. I Soci hanno diritto di: -----

- a) votare, direttamente o indirettamente, in assemblea; -----
- b) eleggere democraticamente gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) usufruire dei servizi attivati dal Centro di Servizio per il Volontariato; -----
- e) essere rimborsati delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----
- f) consultare i verbali degli organi sociali. -----

6. I soci sono tenuti a: -----

- a) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali; -----
- b) adottare un comportamento leale nei confronti del C.S.P.D.S.; -----
- c) condividere i fini statutari; -----
- d) versare la quota di adesione annuale secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo; -----
- e) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. -----

7. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. -----

----- Art. 4 -----

#### ----- ORGANI SOCIALI -----

1. Sono organi del C.S.P.D.S.: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'Organo di controllo. -----

2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. E' previsto per le stesse solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel rispetto delle norme vigenti. Sono vietati i rimborsi spese forfettari. -----

3. Coloro che ricoprono cariche sociali dovranno possedere i requisiti professionali e di esperienza richiesti dalla natura dell'incarico. Più in particolare, dovranno essere persone che abbiano un'approfondita conoscenza del Terzo settore ed, in particolare, del volontariato e maturato idonea esperienza in precedenti impieghi o incarichi. -----

Coloro che ricoprono cariche sociali dovranno possedere i necessari requisiti di onorabilità, incompatibilità ed indipendenza. -----

4. E' fatto divieto di ricoprire l'incarico di Presidente dell'organo di amministrazione per: -----

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; -----
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; -----
- 3) i parlamentari nazionali ed europei; -----

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

----- Art. 5 -----

----- ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i Soci del C.S.P.D.S. Hanno diritto di voto i Soci che siano iscritti nel libro dei Soci.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto affisso presso la sede legale ed inviato a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera, fax, e-mail o diverso mezzo digitale e contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro 45 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria e, in ciascuna Assemblea, la maggioranza dei voti dovrà essere attribuita alle organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS.

5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.

6. In considerazione dell'ampiezza della base associativa, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;

b) definire il programma generale annuale di attività del C.S.P.D.S.;

c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sull'esclusione dei Soci;

g) approvare l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari;

h) individuare le misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i Soci, anche di piccola dimensione, nella gestione dell'Associazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

a) modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

9. In Assemblea il Socio può intervenire direttamente, per il tramite del legale rappresentante o del soggetto preposto, o per delega scritta ad altro Socio.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli

Soci o di gruppi minoritari di Soci sono ammesse massimo tre deleghe per Socio. - L'intervento del Socio in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. Il Socio può esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dello stesso. -----

10. Di ogni Assemblea sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario, che verrà riportato nel libro verbali delle Assemblee, da tenersi presso la sede legale. -----

----- Art. 6 -----

#### ----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra cinque e tredici, eletti dall'Assemblea, che, all'atto della votazione, ne determinerà anche il numero. I componenti del Consiglio Direttivo del C.S.PD.S., ricopriranno automaticamente anche la carica di componenti del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Padova. -----

2. I consiglieri restano in carica per tre anni e non possono essere nominati per più di due mandati anche non consecutivi. Le elezioni e le nomine dei membri del Consiglio dovranno avvenire eliminando ogni possibile forma di conflitto di interesse al fine di garantirne l'imparzialità e la trasparenza. -----

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario. -----

4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.PD.S., di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario. -----

5. Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti e consulenti che possono essere invitati a partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto. -----

6. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. -----

7. Il Consiglio Direttivo: -----

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----
- b) elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; -----
- c) elegge al suo interno il Tesoriere; -----
- d) determina le sedi operative del C.S.PD.S.; -----
- e) approva i regolamenti per il funzionamento del C.S.PD.S. e degli organi sociali; -----
- f) predispone, per l'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività; -----
- g) delibera la costituzione di eventuali delegazioni territoriali e la nomina dei relativi rappresentanti; -----
- h) decide l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza; -----
- i) redige annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; -----
- j) riceve le domande di adesione di nuovi soci; -----
- k) determina la quota associativa annuale; -----
- l) individua misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti



- dell'Associazione; -----
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----
  - n) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da Socio per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del C.S.PD.S.; -----
  - o) può nominare un comitato scientifico scegliendo i componenti anche tra soggetti esterni all'Associazione. -----

8. Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà riportato nel libro verbali del Consiglio Direttivo, da tenersi presso la sede legale. -----

----- Art. 7 -----

----- PRESIDENTE -----

1. Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.PD.S. La stessa persona non potrà ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per più di sei anni. -----
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottponendoli entro trenta giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. -----
3. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. -----

----- Art. 8 -----

----- TESORIERE -----

Il Tesoriere ha il compito di predisporre la bozza di bilancio consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo. -----

----- Art. 9 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

1 L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla normativa vigente e nella composizione che sarà determinata dall'Assemblea; potrà essere costituito sia in composizione monocratica che collegiale. -----

2 Ove nominato, l'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento -----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale -----
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni e linee guida applicabili. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni. -----

4 Qualora l'Associazione fosse accreditata come Centro di Servizi per il Volontariato, l'Organismo territoriale di controllo avrà il diritto di nominare un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente e i componenti dell'organo di controllo avranno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

----- Art. 10 -----

----- BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
2. I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.

----- ART. 11 -----

----- BILANCIO SOCIALE -----

Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme di attuazione e viene approvato dall'Assemblea.

Il bilancio sociale viene pubblicato sul sito internet.

----- Art. 12 -----

----- PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE -----

1. Il patrimonio del C.S.PD.S. è indivisibile ed è costituito:

- da un deposito monetario in euro non inferiore a 20.000,00 di cui, una parte corrispondente ad euro 10.000,00 di fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti, donazioni e finanziamenti di enti e soggetti pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi;
  - rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa in vigore.

3. Qualora l'Associazione fosse accreditata come Centro di Servizi per il Volontariato, sarà vietato al C.S.PD.S. di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse. Per tali risorse l'Associazione dovrà adottare una contabilità separata.

----- Art. 13 -----

----- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO -----

Il C.S.PD.S. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi delle disposizioni normative vigenti, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità previste.

----- Art. 14 -----

----- RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI -----

Le persone fisiche che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono iscritte in apposito registro dei volontari e assicurate contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi delle disposizioni normative applicabili.

----- Art. 15 -----

----- MODIFICA DELLO STATUTO, SCIOLIMENTO E DEVOLUZIONE  
----- DEL PATRIMONIO -----

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea. Le deliberazioni vengono adottate dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste all'art. 5.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del C.S.P.D.S., i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore, in conformità alle normative vigenti.

----- Art. 16 -----

----- INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO -----

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fino all'istituzione del RUNTS si applica la disciplina vigente con riferimento all'iscrizione dei soci nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

F.to: Emanuele Alecci, Elena Bressan (L.S.).

La presente copia che consta di 3 fogli, è conforme all'originale firmato in ogni parte a norma di legge.

Si rilascia per Gli Usi Comunitari Dalla Legge  
Conselve, 21 Dicembre 2014

  
